

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3422

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita  
con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177

*Seduta del 12 settembre 1966*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, istituì una addizionale riservata all'Erario di cinque centesimi per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimeposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67. Una parte del gettito di detta addizionale venne utilizzata a copertura della spesa derivante dall'attuazione delle provvidenze straordinarie a favore della Calabria, previste dalla stessa legge 26 novembre 1955, n. 1177. La applicazione dell'addizionale verrà a scadere alla data del 30 giugno 1967.

Si rende ora urgente prorogare la durata dell'applicazione dell'addizionale in discorso, al fine di non ridurre o interrompere il flusso dei relativi gettiti. A tal proposito, è

il caso di segnalare che nei prossimi mesi, a partire dal luglio, dovranno cominciare ad effettuarsi le liquidazioni di imposta, che andranno a formare i ruoli di seconda serie 1966, riscuotibili nel corso dell'anno 1967. È evidente quindi l'interesse di prorogare tempestivamente l'addizionale, in modo, cioè, che nei ruoli di seconda serie 1966 possa essere iscritto il debito per addizionale riferibile all'intero anno 1967 e non metà (sino al 30 giugno 1967) come si dovrebbe operare se non si prorogasse l'efficacia dell'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Il presente disegno di legge proroga per un quinquennio la durata dell'applicazione dell'addizionale, e conferma espressamente che il provento relativo è riservato all'Erario dello Stato, analogamente a quanto dispone l'articolo 18 predetto.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

È prorogata sino al 31 dicembre 1972 la applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Il provento derivante dall'addizionale predetta rimane riservato all'Erario dello Stato.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.